

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Fabio Badasci
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 4 maggio 2020 n. 54.20 Lavoro ridotto per docenti e funzionari cantonali

Signori deputati,

ci riferiamo all'interrogazione del 4 maggio 2020. Di seguito rispondiamo alle domande poste.

1. Corrisponde al vero che tutti i dipendenti pubblici avranno diritto allo stipendio al 100% indistintamente dalle ore fatte in periodo di lavoro ridotto?

Sì. Rileviamo che le amministrazioni pubbliche e in genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i presupposti dell'indennità per lavoro ridotto.

2. Se sì, non ritiene il CdS che si crei disparità di trattamento all'interno dell'amministrazione e scuole tra chi ha comunque dovuto lavorare a favore della comunità e faticare per mantenere le norme imposte contro la diffusione del Covid-19, e rispettivamente chi - per il blocco imposto delle attività, subito anche dal privato dove però ha perso il 20% di salario - ha potuto/dovuto stare a casa?

Durante l'emergenza Covid-19 la maggior parte dei collaboratori ha potuto continuare a svolgere la normale attività professionale, sia in ufficio sia in modalità telelavoro. Soltanto una parte limitata di collaboratori è rimasta inattiva ma comunque a disposizione del datore di lavoro poiché il ruolo assunto non poteva venir esercitato né in sede (per esempio cuochi, autisti, esperti della circolazione, ecc.), né mediante il lavoro da casa. Questi collaboratori potevano essere chiamati in qualsiasi momento a svolgere attività in favore di altri settori pubblici anche esterni all'amministrazione cantonale. Un'effettiva riduzione salariale per queste tipologie professionali sarebbe stata penalizzante e in urto con il principio della parità di trattamento fra dipendenti pubblici, in quanto l'impossibilità di erogare la prestazione era imputabile esclusivamente a fattori intrinseci all'attività svolta e non ascrivibile alle peculiarità dei dipendenti medesimi. Un ragionamento contrario rappresenterebbe una palese disparità di trattamento all'interno della stessa organizzazione.

3. Come intende affrontare la questione il CdS? E sulle ore in esubero e non consumate da chi era a casa?

Richiamati i principi evocati alla precedente risposta, lo scrivente Consiglio non ha ritenuto di compensare le ore in esubero con l'eventuale mancata attività professionale. Da un lato il

dipendente non può essere ritenuto responsabile per tale situazione; dall'altro l'eventuale compensazione delle ore in esubero creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti che non registrano ore in eccesso e ai quali non può essere richiesto un recupero a posteriori delle ore non effettuate.

La dottrina svizzera specifica al proposito (Zitiervorschlag: Thomas Geiser Roland Müller I Kurt Parli, Klärung arbeitsrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, in: Jusletter 23. März 2020) che la legislazione non prevede la possibilità di compensare le ore non effettuate con un impegno supplementare a posteriori. Questo perché non è considerato accettabile far sopportare al dipendente l'onere dell'inabilità al lavoro per la perdita di ore lavorative a causa della mancanza di lavoro. Ciò sarebbe contrario all'art. 324 CO che viene applicato quale diritto pubblico suppletorio in base all'art. 87 LORD.

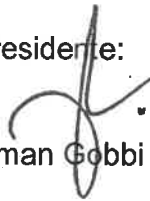
Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 3 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

